

Allegato B

Disciplina di attuazione per l'applicazione dell'art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la concessione degli Agri marmiferi del Comune di Carrara (approvato con D.C.C. n. 47 del 02.07.2020).

Art.1 Oggetto.

1. Sono oggetto del presente regolamento attuativo i criteri e le modalità di valutazione dei progetti di cui all'art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la concessione degli Agri marmiferi del Comune di Carrara, (approvato con D.D.C. n. 47 del 02.07.2020) il quale prevede che *“Sono altresì ammessi a beneficiare dell'incremento temporale anche i Concessionari che, fermo restando la necessità del raggiungimento del criterio minimo di della lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, presentino un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture; in specifico l'incremento sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri e criteri:*

- a) Entità dell'investimento in rapporto al canone concessorio dovuto all'Amministrazione;*
- b) Rilevanza dell'investimento rispetto alle ricadute sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture; I criteri per la valutazione dei progetti e la pesatura degli stessi saranno determinati con apposito atto amministrativo”.*

Art. 2 – Progetti ammissibili.

1. L'art. 21, commi 7 e 11, del Regolamento per la concessione, stabilisce che non è possibile accedere alle annualità aggiuntive senza il raggiungimento del criterio minimo della lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale.

2. Fermo restando quanto precede, laddove la parte interessata a beneficiare dell'incremento temporale abbia formalmente presentato al Comune un progetto ex art. 21, commi 7 o 11, esso sarà ritenuto ammissibile a condizione che abbia ad oggetto investimenti afferenti alle aree di intervento sotto specificate.

3. Sono ammissibili i progetti di interesse generale rientranti nelle seguenti aree di intervento:

- a) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) attività culturali scientifiche, educative e formative;
- c) risistemazione idraulica e difesa suolo;
- d) promozione della città con interventi rivolti alla tutela e valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, artistico, urbanistico e monumentale;
- e) valorizzazione turistica del territorio;
- f) infrastrutture pubbliche o ad uso pubblico e patrimonio edilizio pubblico;
- g) artigianato e piccolo commercio legato al marmo all'interno del centro storico di Carrara.

4. Non sono ammissibili ai fini del presente regolamento gli interventi obbligatori nei progetti di coltivazione.

Art. 3 – Entità dell'investimento in rapporto al canone concessorio.

1. Ai fini della valutazione del progetto con riferimento all'entità dell'investimento in rapporto al canone concessorio, il punteggio per ogni singola cava, sarà attribuito con riferimento al parametro "EI" derivante della seguente formula:

$$EI=CC \times QS$$

EI= parametro Entità Investimento (€)

CC= Canone Concessione per singola cava (€/ton)

QS= Quantità Sostenibili annue riportate nei PaBe (Quantità sostenibili in mc/10) trasformate in tonnellate considerando una densità media di 2,5 (ton/mc).

$$QS= (QS \text{ PaBe}/10) \times 2,5$$

L'entità dell'investimento si considera IVA esclusa.

2. I punteggi sull'entità dell'investimento saranno attribuiti come segue e per le valutazioni finali previste dall'art. 5 vengono denominati come "punteggio art. 3":

- a) Non saranno attribuiti punteggi per investimenti inferiori a $0,1 \times EI$ compreso;
- b) Saranno attribuiti 9 punti per investimenti tra Euro= $0,1 \times EI$ ed Euro= $EI \times 0,3$ compreso;
- c) Saranno attribuiti 20 punti per investimenti tra Euro = $EI \times 0,3$ ed Euro = $EI \times 0,45$ compreso;
- d) Saranno attribuiti 30 punti per investimenti tra Euro = $EI \times 0,45$ e $EI \times 0,7$ compreso;
- e) Saranno attribuiti 40 punti per investimenti tra Euro= $EI \times 0,7$ fino e $EI \times 1,1$ compreso;
- f) Saranno attribuiti 48 punti per investimenti superiori ad $EI \times 1,1$.

3. Nella ipotesi in cui il progetto preveda la realizzazione di opere, saranno ammessi solo progetti da realizzarsi e concludersi entro il periodo di incremento temporale richiesto/concedibile; in tale caso verrà valutato, come entità dell'investimento, l'intero costo dell'opera che si intende realizzare. La richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori deve essere presentata entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione ed i lavori dovranno seguire il cronoprogramma allegato al progetto.

4. Nella ipotesi in cui il progetto preveda l'esecuzione di servizi e/o attività imprenditoriali che presuppongano investimenti iniziali, come entità dell'investimento, saranno valutati i costi di start-up dei primi 5 anni di attività. I servizi/attività dovranno iniziare entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione e dovranno avere una durata pari almeno all'incremento temporale richiesto/concedibile.

5. Nella ipotesi in cui il progetto preveda l'esecuzione di servizi e/o attività che presuppongano un costante investimento negli anni (come ad esempio monitoraggi ambientali etc.) verrà valutato, come entità dell'investimento, i costi per l'intera durata del progetto. I servizi/attività dovranno iniziare entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione e dovranno avere una durata pari almeno all'incremento temporale richiesto/concedibile.

Art. 4 – Rilevanza dell'intervento rispetto alle ricadute sull'ambiente sulle infrastrutture e sull'occupazione.

1. La Commissione di cui all'art. 6 attribuirà i seguenti punteggi sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati con i relativi criteri:

a) rilevanza dell'intervento rispetto alle ricadute sull'occupazione dell'impresa concessionaria e dei soggetti terzi coinvolti nell'attuazione del progetto: fino ad un massimo di 12 punti.

Il punteggio sarà assegnato tenendo in considerazione il numero di assunzioni e la stabilità occupazionale secondo i seguenti criteri:

a.1) 2 punti per ogni lavoratore assunto a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato per i primi 2 assunti; 1 punto per ulteriori unità lavorativa assunte a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato;

a.2) 0,5 punti per ogni lavoratore assunto a tempo parziale almeno al 50%, con contratto a tempo indeterminato;

a.3) In caso di progetti che abbiano ricadute indirette sull'occupazione verranno assegnati fino a 2 punti.

Fermo restando il limite massimo di 12 punti, il punteggio del parametro indicato con lettera a) nella formula di cui al successivo comma 2, è ricavato sommando i punteggi ottenuti nei sottoparametri a.1), a.2) e a.3).

b) rilevanza dell'intervento rispetto alle ricadute sull'ambiente: fino ad un massimo di 12 punti di cui:

b.1) fino a 4 punti per progetti/interventi che prevedano sistemi costruttivi a minor impatto ambientale di opere di interesse generale utili alla collettività;

b.2) fino a 7 punti per progetti/interventi che abbiano effetti migliorativi sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente urbano;

b.3) fino a 12 punti per progetti/interventi che abbiano effetti positivi su criticità ambientali quali ad esempio: la diminuzione del dissesto idrogeologico, con particolare riferimento ai bacini montani e al rallentamento del deflusso delle acque verso valle e il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee.

Per interventi non ricompresi nei casi precedenti ma che comunque producono effetti positivi sull'ambiente saranno assegnati 3 punti.

Il punteggio sarà assegnato tenendo in considerazione la qualità e la consistenza dell'intervento verificando se esso produca effettivi e concreti miglioramenti di matrici ambientali o processi e procedure relative alla salvaguardia ambientale.

Verrà valutato il grado di efficacia della proposta con particolare riferimento alle modalità realizzative, alle tempistiche esecutive ed agli effetti che la soluzione è in grado di conseguire,

nonché, l'efficacia delle soluzioni proposte rispetto anche al loro minor impatto paesaggistico; verranno infine valutati tutti i sistemi di controllo e monitoraggio proposti.

Fermo restando il limite massimo di 12 punti, il punteggio del parametro indicato con lettera b) nella formula di cui al successivo comma 2, è ricavato sommando i punteggi ottenuti nei sottoparametri b.1), b.2) e b.3).

c) rilevanza dell'intervento rispetto alle ricadute sulle infrastrutture pubbliche o ad uso pubblico: fino ad un massimo di 12 punti di cui:

c.1) fino a 7 punti per proposte che riguardino il miglioramento o la implementazione di infrastrutture esistenti;

c.2) fino a 8 punti per interventi che prevedano la realizzazione di nuove infrastrutture;

c.3) fino a 12 punti per interventi infrastrutturali connessi con i centri storici nel Comune di Carrara;

Il punteggio sarà assegnato tenendo in considerazione la qualità e la consistenza dell'intervento verificando se esso produca effettivi e concreti miglioramenti sulle infrastrutture del Comune di Carrara.

Verrà valutato il grado di efficacia della proposta con particolare riferimento alle modalità realizzative, alle tempistiche esecutive ed agli effetti che la soluzione è in grado di conseguire.

Fermo restando il limite massimo di 12 punti, il punteggio del parametro indicato con lettera c) nella formula di cui al successivo comma 2, è ricavato sommando i punteggi ottenuti nei sottoparametri c.1), c.2) e c.3).

2. I punteggi ottenuti in applicazione dei parametri di cui alle lettere a), b), c) dovranno essere sommati:

$$\text{punteggio art.4} = a) + b) + c)$$

Art. 5 – Valutazioni finali e ammissibilità dei progetti.

1. Per le valutazioni finali il punteggio previsto dall'art. 3 dovrà essere sommato con punteggio art. 4, il risultato di questa somma è indicata come punteggio globale.

$$\text{punteggio globale} = \text{punteggio art.3} + \text{punteggio art.4}$$

2. Saranno ammessi solo i progetti che ottengano punteggi sia ai sensi dell'articolo 3 che ai sensi dell'articolo 4.

3. Per i progetti che otterranno un punteggio globale fino a 10 compreso, l'incremento temporale attribuito sarà pari a 1 anno.

4. Per i progetti che otterranno un punteggio globale compreso tra 11 e 20 punti l'incremento sarà pari a 2 anni.

5. Per i progetti che otterranno un punteggio globale compreso tra 21 e 30 l'incremento temporale attribuito sarà pari a 3 anni.

6. Per i progetti che otterranno un punteggio globale compreso tra 31 e 40 l'incremento temporale attribuito sarà pari a 4 anni.

7. Per i progetti che otterranno un punteggio globale compreso tra 41 e 45 l'incremento temporale attribuito sarà pari a 5 anni.

8. Per i progetti che otterranno un punteggio globale compreso tra 46 e 50 l'incremento temporale attribuito sarà pari a 7 anni.

9. Per i progetti che otterranno un punteggio globale tra 51 e 55 l'incremento temporale attribuito sarà pari a 9 anni.

10. Per i progetti che otterranno un punteggio globale superiore a 55 l'incremento temporale attribuito sarà pari a 12 anni, fermo restando il limite massimo di complessivi 25 anni decorrenti dalla data indicata dalla vigente legge regionale in materia di cave.

11. E' fatta salva la possibilità che più cave presentino un unico progetto partecipato, in tal caso i punteggi saranno attribuiti alle singole cave come segue:

- i punteggi di cui all'art. 3 saranno attribuiti alle singole cave considerando come investimento l'entità della compartecipazione delle singole cave al progetto unitario;

- i punteggi di cui all'art. 4 lett. a), saranno attribuiti suddividendo in modo proporzionale all'entità della compartecipazione delle singole cave il punteggio complessivo ottenuto dal progetto. Il limite di 12 punti previsto dall'art. 4, comma 1 lett. a) sarà incrementato di 12 punti per ogni compartecipazione al progetto unitario;

- i punteggi di cui all'art. 4 lett. b) e c) assegnati al progetto unitario saranno attribuiti integralmente a tutte le cave partecipanti al progetto unitario.

12. Le cave che partecipano ad un progetto unico dovranno raggiungere singolarmente il punteggio globale minimo previsto dal comma 2 del presente articolo.

13. Nel caso di impegno dei concessionari di avvalersi della filiera locale secondo quanto stabilito dall'art. 21, commi 6 e 10, del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi, gli incrementi temporali previsti dal presente regolamento si sommeranno all'incremento temporale previsto per l'utilizzo della filiera locale, fermo restando il limite massimo di premialità conseguibile pari a complessivi 18 anni decorrenti dal 31 ottobre 2023.

Gli incrementi temporali di cui all'art. 21, commi 6 e 10, del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi, sono stabiliti per fasce e sono corrisposti in misura fissa per ogni fascia di riferimento e sono comprensivi dei 7 anni decorrenti dal 31 Ottobre 2016 di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 21 del Regolamento per la Concessione, nonché degli eventuali 2 anni nel caso in cui le imprese escavatrici siano registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009.

Art. 6 – Commissione per la valutazione dei progetti di interesse per il territorio.

1. Il Presidente ed i membri della Commissione per la valutazione dei progetti sono nominati con provvedimento della Giunta Comunale.

2. La commissione è costituita dai rappresentanti dei seguenti Settori comunali:

- Settore Bilancio
- Settore Opere Pubbliche
- Settore Servizi educativi, cultura e turismo
- Settore Servizi ambientali/Marmo
- Settore Urbanistica

3. Possono essere nominati uno o più membri esterni di comprovata professionalità/esperienza nei settori e nelle materie di interesse.

Art. 7 – Tempi e modalità di presentazione dei progetti di interesse per il territorio e dei documenti necessari per la stipula della convenzione.

1. Il termine del 30 giugno 2021 di cui all'art. 22, comma 4, del Regolamento è termine perentorio entro il quale presentare la domanda per l'ammissione al beneficio dell'eventuale incremento temporale.

2. Entro la data del 30 aprile 2022 i concessionari dovranno presentare al Comune, la documentazione necessaria per la stipula della convenzione, comprendente anche la documentazione sulla base della quale verrà concesso l'incremento temporale di cui all'articolo 21 del Regolamento per la concessione degli Agri marniferi del Comune di Carrara. In specifico:

- a) Bozza di convenzione su apposito modello predisposto dall'amministrazione;
- b) Atto di impegno ad avvalersi della filiera corta per almeno il 50% come previsto dall'art. 21, commi 6 e 10, del Regolamento;
- c) eventuale progetto finalizzato all'ottenimento dell'incremento temporale previsto dall'art. 21 commi 7 e 11;
- d) piano economico-finanziario degli investimenti per il periodo di estensione della concessione;
- e) eventualmente quanto previsto dall'art. 21 commi 8 e 12 del Regolamento per la concessione.

3. La documentazione necessaria alla stipula della convenzione dovrà essere sottoscritta da tutti i contitolari e co-concessionari dei mappali che costituiscono la singola cava così come risulteranno a seguito delle domande previste dall'art. 22, comma 5, del Regolamento.

3bis. La Commissione si esprime sull'ammissibilità dei progetti entro 90 giorni dalla data indicata al comma 2; procederà successivamente all'attribuzione dei punteggi ed al completamento delle procedure.

Il proponente del progetto dichiarato non ammissibile ha facoltà di ripresentare un nuovo progetto entro 90 giorni dalla comunicazione di non ammissibilità.

4. La documentazione prodotta per la stipula della convenzione (comprensiva dell'impegno di avvalersi di una percentuale di filiera corta e dell'eventuale progetto di interesse per il territorio) potrà essere rivista e corretta prima della sottoscrizione della convenzione, anche sulla base degli esiti dei risultati della valutazione dei progetti, delle richieste degli uffici e del Nucleo di Valutazione ex art. 40 LRT 35/2015.

5. Nelle ipotesi in cui il progetto presentato ed approvato non possa essere attuato totalmente o parzialmente per cause non imputabili al concessionario, è facoltà dello stesso proporre modifiche e/o presentarne uno nuovo al fine di conseguire i correlati incrementi temporali.

6. Nel caso vengano proposti interventi sulla stessa opera la Commissione dovrà istruirli prioritariamente; nel caso vengano ritenuti incompatibili tra loro, sarà data priorità a quelli che otterranno un punteggio maggiore; a parità di punteggio sarà data priorità al progetto depositato per primo al protocollo generale del Comune. L'intervento non ritenuto prioritario verrà escluso ed il proponente potrà ripresentare un nuovo progetto o modificarlo ai sensi del comma 4.

Art. 8 – Attività di controllo e penali.

1. I concessionari sono obbligati a far pervenire al Comune, con cadenza biennale dalla data di stipula della convenzione, tutta la documentazione comprovante il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi assunti in convenzione.

2. Per gli incrementi temporali di cui all'art. 21, commi 6 e 10, del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi, l'obbligo assunto in convenzione si intende adempiuto qualora la media delle percentuali di filiera nel periodo di monitoraggio di cui sopra rientri all'interno della fascia prevista. Per i monitoraggi successivi al primo biennio nel calcolo della media verranno computate anche le percentuali raggiunte in tutti gli anni precedenti.

3. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo assunto di avvalersi della filiera locale per almeno il 50% si applicherà la procedura di decadenza secondo quanto previsto dall'art. 38 della L.R.T. 35/2015, dall'art. 17 e 21 del Regolamento per la concessione degli Agri marmiferi del Comune di Carrara e dalla Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 25/05/2021.

3bis. Fermo restando l'obbligo del raggiungimento della percentuale minima della lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui all'art. 21 del regolamento, l'inattuazione totale o parziale del progetto, salvo quanto disposto al precedente art. 7 comma 5, comporterà una decurtazione degli anni di incremento totale oppure in maniera proporzionale alla parte di progetto rimasto inattuato.

3ter. Fermo restando l'obbligo del raggiungimento della percentuale minima della lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui all'art. 21 del Regolamento, il mancato raggiungimento della percentuale proposta ai sensi dei commi 6 e 10, lett. b) c) d) dello stesso articolo del Regolamento per la concessione, comporterà una decurtazione dei relativi anni di incremento della concessione proporzionale alla parte di proposta rimasta inattuata.

4. La convenzione approvata potrà essere oggetto di revisione esclusivamente nel caso in cui vengano accertate circostanze sopravvenute impreviste, imprevedibili e straordinarie non imputabili al concessionario che incidano in modo assai rilevante sull'equilibrio del piano

economico finanziario; la revisione dovrà comunque mantenere la permanenza di tutti i rischi economici in capo all'operatore economico.

E' in ogni caso fatto obbligo al concessionario segnalare tempestivamente qualsiasi evento, elemento o circostanza che possa comportare la revisione della convenzione in essere.

5. Resta in ogni caso nella facoltà della Amministrazione proporre al concessionario modifiche, purché non sostanziali, alla convenzione, a prescindere dalle circostanze sopra riferite, per preminenti ragioni di interesse pubblico.